



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

Statuto

Approvato
in sede costituente il
15 luglio 2020

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile, dell'articolo 2 della Legge 4/2013 e, con riferimento ai soli animatori socio-educativi, dell'articolo 1, commi da 594 a 601, della Legge 205/2017 così come modificata all'articolo 1, comma 517 della Legge 145/2018, l'**Associazione degli Animatori per la Gioventù** (anche detti *youth worker*), dei **Formatori per la Gioventù** e degli **Animatori socio-educativi**.

L'Associazione è denominata **NINFEA** (*National Informal and Non-Formal Education Association - Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale*).

L'Associazione è costituita con il fine di valorizzare le competenze (conoscenze, abilità ed attitudini) delle persone associate e garantire il rispetto delle regole deontologiche a cui devono attenersi le persone associate, agevolando la scelta e la tutela dell'utenza nel rispetto delle regole sulla concorrenza; senza vincoli di rappresentanza esclusiva.

L'Associazione promuove la professione dell'**Animatore per la gioventù** (anche detto *youth worker*), del **Formatore per la gioventù** e dell'**Animatore socio-educativo**.

L'Associazione ha sede legale presso la località di residenza del presidente.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2

Codice deontologico e regolamenti

L'Associazione elabora e adotta un proprio **Codice deontologico** (d'ora in avanti riferito come **Codice**) e può dotarsi di regolamenti su aspetti specifici della vita associativa.

Articolo 3

Natura dell'Associazione e attestazione di qualificazione dei servizi professionali

L'Associazione è di natura privatistica, su base volontaria ed opera senza discriminazione di genere.

L'Associazione può periodicamente rilasciare, agli/lle aderenti che ne facciano richiesta e previa verifica del possesso dei requisiti professionali, l'attestazione di qualità dei servizi professionali, dell'aggiornamento professionale svolto e del rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale, come meglio descritto nel **Regolamento per l'attribuzione dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci** (d'ora in avanti riferito come **Regolamento**).

Articolo 4

Parità di genere

L'Associazione pone una continua attenzione all'implementazione di strumenti e meccanismi che garantiscano una reale politica di parità di genere in tutte le sue forme di partecipazione alla vita associativa attiva e un riconoscimento di tutti gli elementi fondamentali per un approccio *gender sensitive*, inclusa una prospettiva non binaria e promotrice di un linguaggio inclusivo, per quanto possibile dalle regole della lingua italiana.

Articolo 5

Scopi

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fine di lucro e si propone i seguenti scopi:

- a) **promuovere e far conoscere il ruolo e la professionalità** degli operatori e delle operatrici di area sociale, culturale, educativa ed informativa che lavorano negli ambiti di educazione informale e non formale (locale, nazionale ed internazionale) in tutte le sue diverse espressioni e articolazioni specialistiche, sia in ambito pubblico, sia privato;
- b) **promuovere la regolamentazione** in Italia delle professioni sopra indicate in un sistema di libera concorrenza, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea e delle leggi nazionali;
- c) **promuovere e svolgere attività scientifica**, di intervento sociale e di ricerca pedagogico-



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

- educativa per contribuire allo sviluppo professionale degli animatori della gioventù, anche detti *youth worker*, dei formatori per la gioventù e degli animatori socio-educativi;
- d) **realizzare studi, ricerche, sperimentazioni animative e formative**, sia autonomamente che mediante la collaborazione con enti del terzo settore, sia pubblici che privati, nazionali, europei ed internazionali;
- e) **promuovere ed organizzare** convegni, congressi, seminari e laboratori per implementare, divulgare e promuovere le professioni summenzionate;
- f) **promuovere l'aggiornamento professionale dei componenti dell'Associazione** attraverso attività, corsi ed iniziative di formazione;
- g) **promuovere e stabilire rapporti con le istituzioni** dello Stato, le Università e gli Istituti Scolastici, gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Sindacati e con tutte le organizzazioni sociali e culturali (locali/regionali/nazionali/europee/internazionali), costruendo relazioni di collaborazione professionale volte a dare risposte ai bisogni della società e allo scopo di implementare le occasioni di lavoro per i soci;
- h) **promuovere la realizzazione di reti di collaborazione tra le diverse aree professionali**, stimolando la creazione di modalità di intervento multidisciplinare;
- i) **offrire ai componenti dell'Associazione tutte le informazioni di carattere professionale, formativo e legislativo** anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi web e social;
- j) **promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento** della professionalità degli animatori, anche detti *youth worker*, e dei formatori socio-educativi per la gioventù in ambito locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
- k) **promuovere iniziative volte alla promozione del riconoscimento** sociale e professionale dei componenti dell'Associazione;
- l) **supportare lo sviluppo professionale dei componenti dell'Associazione** per il conseguimento dell'attestato di qualità;
- m) **aderire**, anche in qualità di organizzazione associata, ad altre organizzazioni nazionali, europee ed internazionali che perseguono le medesime finalità e che siano da riferimento delle categorie professionali coinvolte;
- n) **promuovere** l'accesso a servizi assicurativi per i soci;
- o) **patrocinare eventi, manifestazioni e iniziative di riconosciuto valore professionale**, organizzate senza finalità di lucro da enti e istituzioni pubbliche o private.

L'Associazione potrà inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza l'esclusione di altri, l'accensione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto di immobili, di attrezzature e di impianti ritenuti necessari allo svolgimento dell'attività sociale, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- inoltrare richieste di contributi a enti privati, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche in genere;
- amministrare e gestire, con possibilità di concedere in affitto o in comodato d'uso gratuito, i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione ordinaria o straordinaria;
- sviluppare rapporti e collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, enti privati e fondazioni, qualora ciò risulti utile al perseguimento dei fini sociali;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività esercitate o esercitabili;
- avvalersi, per raggiungere i propri scopi, delle prestazioni professionali, delle collaborazioni, anche occasionali, nonché dell'apporto di lavoro subordinato forniti da persone fisiche interne o esterne all'Associazione, limitatamente all'intento di assicurare il regolare funzionamento delle strutture eventualmente utilizzate e/o qualificare e specializzare le proprie attività;
- accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbonamenti pubblicitari per il sostegno



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;

- esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornali, opuscoli e volantini solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi e l'attività dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 6

Soci

I soci si dividono in:

- ⌋ soci fondatori;
- ⌋ soci ordinari;
- ⌋ soci professionisti.

I **Soci Fondatori** sono coloro che sottoscrivendo l'Atto costitutivo hanno contribuito con il proprio apporto a gettare le basi per l'avviamento dell'Associazione; essi sono Soci di diritto dell'Associazione.

I **Soci Ordinari** sono tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e sono dotati di una condotta in linea con il codice deontologico dell'Associazione. La richiesta di iscrizione all'Associazione va indirizzata al Presidente dell'Associazione, inviando una domanda su apposito modulo in cui esprimono la loro volontà di far parte dell'Associazione.

I **Soci Professionisti** sono coloro i/le quali, raggiunto o superato il punteggio minimo indicato da **Regolamento** per i requisiti di ammissione, esprimono la loro volontà di far parte dell'Associazione. I soci professionisti devono adempiere all'obbligo di un periodico aggiornamento professionale come da **Regolamento**. La richiesta di iscrizione all'Associazione va indirizzata al Presidente dell'Associazione, inviando l'apposito modulo di iscrizione unitamente alla certificazione del punteggio sui requisiti di ammissione.

L'ammissione **dei soci ordinari e professionisti** è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al Libro soci, dà diritto a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di socio.

I soci eleggono domicilio per tutti i rapporti sociali con l'Associazione presso l'Associazione stessa.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello in Assemblea generale.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Articolo 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno due mesi.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto.

Con il pagamento di un eventuale corrispettivo specifico l'associato ha diritto a partecipare ai corsi, ai laboratori e alle altre iniziative ed attività di carattere sociale organizzati dall'Associazione.

Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa ordinaria annuale vale fino al 31 dicembre di ogni anno, anche se versata durante l'anno.

La quota associativa non può essere restituita, trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8

Decadenza ed Esclusione dei soci

Il socio ordinario decade automaticamente quando:

- non provvede al pagamento della quota associativa entro i termini fissati.



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

Il socio professionista decade automaticamente quando:

- non provvede al pagamento della quota associativa entro i termini fissati;
- non adempie ai criteri di aggiornamento professionale così come previsto dal **Codice** dell'Associazione. In questo caso, se il socio ha versato la quota associativa annuale può chiedere di essere iscritto come socio ordinario.

Il Consiglio prende atto dei motivi di decadenza del socio e comunica per iscritto allo stesso la situazione di irregolarità in cui si trova invitandolo a porre fine alla irregolarità riscontrata entro 60 giorni dalla data della comunicazione. Trascorso tale periodo, persistendo i motivi di irregolarità, il socio viene dichiarato decaduto.

Il socio decaduto può essere riammesso dal Consiglio Direttivo qualora dimostri di aver ottemperato ai suoi obblighi.

Il socio viene espulso con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo se:

- persegue fini differenti e in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- viola il **Codice** dell'Associazione;
- ha subito condanne penali passate in giudicato che ne impediscano la professione;
- reca pregiudizio al buon nome e/o al patrimonio dell'Associazione.

Il socio decaduto o espulso decade anche dalle cariche sociali che eventualmente ricopre.

Il Consiglio prende atto dei motivi di espulsione del socio e comunica per iscritto gli addebiti, intimando il socio a presentare eventuali controdeduzioni scritte entro e non oltre i 15 giorni dalla data della comunicazione. Il Consiglio dopo aver letto le controdeduzioni, delibera l'espulsione. Il socio ha diritto a chiedere, come ulteriore garanzia di giudizio, un voto assembleare di ratifica, da tenersi durante la prima adunanza possibile.

Articolo 9

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- ⌋ l'Assemblea dei soci,
- ⌋ il Consiglio Direttivo,
- ⌋ il Presidente,
- ⌋ il Vicepresidente,
- ⌋ il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. È peraltro riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni attinenti alla carica rivestita.

Gli organi sociali durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario vengono individuati, in prima istanza, dall'Atto costitutivo e durano in carica 4 (quattro) anni. In seguito, vengono eletti dagli organi competenti secondo le regole stabilite dallo Statuto.

Articolo 10

Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria dovrà essere resa pubblica almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'adunanza, mediante pubblicazione sul proprio sito web e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo (reale o virtuale) e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere altresì richiesta al Consiglio Direttivo da parte di almeno un terzo degli associati in regola con il



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

pagamento delle quote associative. Tale richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà obbligatoriamente contenere l'Ordine del giorno dell'Assemblea. In tale caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita senza quorum predefinito.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea qualora il Segretario dell'Associazione non sia presente all'adunanza e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.

L'Assemblea, per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione, stabilisce il numero dei consiglieri, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove persone. Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale. In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo il presidente dell'Assemblea comunica all'assemblea e ai diretti interessati i risultati delle elezioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere, a cura del Segretario, apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- determinare, entro i limiti dello Statuto, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e/o ratificare i componenti co-optati;
- approvare i bilanci di esercizio e la relazione sull'attività annuale svolta;
- approvare il programma annuale delle attività;
- stabilire le quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il **Codice** e le sue modifiche;
- approvare il **Regolamento** e le sue modifiche;
- deliberare su ogni altra questione proposta dal Consiglio Direttivo;
- nel caso che un socio venga espulso, e se questi lo richieda, deliberare sull'atto del consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, e comunicata ai soci con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno il 50% degli associati e delibera con voto favorevole del 60% dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti immobiliari reali;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione e destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione.

Articolo 11

Elettorato passivo

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni che hanno provveduto al pagamento della quota associativa e che non si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri e deve garantire parità di genere, secondo i principi definiti nell'articolo 4.

Deve inoltre essere composto in via maggioritaria da soci professionisti, con l'esclusione di quello eletto durante l'Atto costitutivo.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, i Consiglieri eletti dall'assemblea dei soci che compongono il nuovo Consiglio Direttivo si riuniscono entro 15 giorni dal giorno dell'elezione per eleggere, con propria delibera, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora, tra due Assemblee consecutive, venisse a mancare un membro del Consiglio Direttivo, potrà essere applicato l'istituto della cooptazione da parte dei membri in carica. Tale nomina dovrà comunque essere ratificata nella prima Assemblea disponibile. La persona che sarà eletta in luogo del Consigliere cessato rimarrà in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Se, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi anche dell'attività di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Può altresì avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure a seguito di

richiesta avanzata da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

La convocazione avviene mediante comunicazione inviata agli interessati almeno 7 giorni prima della riunione a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax e deve contenere l'indicazione del luogo (reale o virtuale), del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'elenco delle materie da trattare. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Tale verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere garantita anche per via telematica, a patto che:

- sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo:

- provvede in occasione del rinnovo delle cariche sociali alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell'Associazione;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e relaziona, in merito, all'Assemblea;
- redige, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, il **Codice**, il **Regolamento** e gli eventuali altri documenti relativi alle procedure della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- attua le finalità previste dallo Statuto e le deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convoca le Assemblee straordinarie qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- assicura un corretto uso delle strutture, degli impianti e delle attrezzature di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- decide l'importo delle quote associative annuali e dei corrispettivi specifici per le attività, le iniziative ed i servizi in generale organizzati e proposti dall'Associazione a favore dei soci;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere agli stessi;
- decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività sociali sul territorio;
- valuta i requisiti degli aspiranti soci ordinari e professionisti e delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- valuta la validità dell'aggiornamento professionale richiesto per il mantenimento della qualifica di socio;
- esegue ogni altro compito e azione necessaria a perseguire gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal presente Statuto e/o deliberati dall'Assemblea;
- realizza tutte le altre iniziative che l'Assemblea ritiene utili al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 13

Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

È eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

È il legale rappresentante dell'Associazione e a lui/lei potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività del Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi con facoltà, delegata dal Consiglio Direttivo, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di operare sugli stessi;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- sorveglia sul buon andamento gestionale ed amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello Statuto e ne propone la revisione ove si presenti la necessità;
- stipula e sottoscrive gli atti inerenti all'attività dell'Associazione;
- partecipa alla predisposizione dei rendiconti da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- promuove tutti gli atti e tutte le manifestazioni che tornano a vantaggio dell'Associazione;
- è responsabile in solido con il Consiglio Direttivo degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e che firma in rappresentanza dell'Associazione;
- ha il potere di prendere decisioni immediate quando non sia possibile riunire il Consiglio Direttivo, decisioni che dovranno essere tuttavia ratificate dal Consiglio stesso alla prima occasione utile.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione. La firma del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario munito di delega da parte del Presidente sono distinte per le operazioni di ordinaria amministrazione.

La firma del Presidente e del Vicepresidente sono congiunte per le operazioni di straordinaria amministrazione.



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

Articolo 14

Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

A tale carica sono riservati tutti i poteri del Presidente se quest'ultimo viene a mancare o è impedito nell'esercizio della sua funzione.

Coadiuvando il Presidente in tutte le sue mansioni e può da quest'ultimo venir delegato per l'espletamento di specifici incarichi e funzioni.

Articolo 15

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

A tale carica è riservato il disbrigo degli affari ordinari ed in genere di ogni compito affidato dal Consiglio Direttivo, dal quale riceve le direttive.

Il Segretario:

- verbalizza le sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta e dell'aggiornamento del Libro soci;
- cura la corrispondenza dell'Associazione coadiuvato dal Presidente;
- collabora nelle singole attività con i componenti del Consiglio Direttivo;
- gestisce, anche in collaborazione con professionisti e/o società di consulenza esterni all'Associazione, la contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e verifica che ogni singolo movimento sia accompagnato da una pezza giustificativa;
- presenta al Consiglio Direttivo, su richiesta di quest'ultimo, il registro di cassa debitamente aggiornato;
- presenta, nella seduta ordinaria dell'Assemblea dei soci, i rendiconti consuntivo e preventivo preparati di concerto con il Consiglio Direttivo;
- controlla i conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione.

Articolo 16

Dimissioni

I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni e non ha diritto al rimborso delle quote associative e/o suppletive versate all'inizio dell'anno in cui chiede le dimissioni.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare.

Articolo 17

Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto (sia consuntivo, sia preventivo) dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'approvazione assembleare.

Il rendiconto deve essere redatto in ottemperanza ai vigenti principi contabili e deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

In occasione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, il Consiglio Direttivo deve provvedere a distribuire ai soci presenti in assemblea, prima della relativa discussione, copia del rendiconto stesso.

Articolo 18

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione ed il suo patrimonio sono costituiti:

- dalle quote sociali versate degli associati;
- dai corrispettivi specifici a fronte delle iniziative, delle attività e dei servizi in generale organizzati e proposti dall'Associazione a favore degli associati;
- da contributi dello stato, delle regioni, dei comuni e degli enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai contributi di organismi internazionali e da contributi dell'Unione europea;
- da donazioni, lasciti testamentari, legati, rimborsi, contributi ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, celebrazioni, ricorrenze e sottoscrizioni, anche a premi;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive a carattere occasionale e marginale;
- da entrate per la vendita di biglietti di ingresso Siae o per offerte di denaro libere in occasione di attività dell'Associazione aperte al pubblico;
- dai beni strumentali acquistati dall'Associazione;
- da ogni altro provento e da ogni entrata od acquisizione compatibili con le finalità dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

L'Associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la stipula con terzi di contratti di natura commerciale, come ad esempio contratti di sponsorizzazione e di abbinamento pubblicitario. Le strutture di terzi (ad esempio sede sociale, magazzino, ecc.) ove l'Associazione esercita le proprie attività sono concessi in uso alla stessa secondo modalità e condizioni stabilite in separati contratti.

Articolo 19

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ed amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto, dopo la sua approvazione, deve essere conservato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e/o ne volessero chiedere copia.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20

Regime Contabile e Fiscale

L'Associazione, avendo i requisiti, ha optato ai fini contabili e fiscali per il regime forfettario previsto dalla Legge 398/91 come modificato dall'art 9-bis della Legge 66/92.

Articolo 21

Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria.

In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con voto favorevole dei tre quarti dei presenti all'Assemblea straordinaria.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile.

Articolo 22

Sedi

L'Associazione potrà costituire delle sedi nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi istituzionali.

Articolo 23

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Allo stesso modo, la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci.

Esperita la fase di liquidazione, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

Definizioni

Per quanto concerne la definizione puntuale dei profili dei professionisti inquadrati nell'ambito dell'Animazione e della Formazione socio-educativo per la Gioventù, si rimanda all'Articolo 1 del **Regolamento**.

Articolo 25

Norme di rinvio e Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle vigenti norme in materia di associazionismo no profit.

